

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI  
DI RIGENERAZIONE URBANA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL  
PATRIMONIO ABITATIVO PUBBLICO E SOCIALE**

(ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

**TRA**

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Presidente della Giunta Regionale Attilio Fontana

**E**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1, nella persona del Ministro Danilo Toninelli

**VISTI:**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'articolo 54 sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali che individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e, in particolare, l'art. 34 "Accordi di programma";
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 e in particolare, l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio";
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che tra le funzioni che richiedono un esercizio unitario a livello regionale, annovera:
  - o la realizzazione di piani e programmi di intervento a carattere regionale finalizzati ad incrementare l'offerta abitativa pubblica e sociale, la rigenerazione urbana e le misure per contrastare l'emergenza abitativa (lettera d);
  - o la promozione dell'integrazione e il coordinamento delle politiche abitative con le politiche territoriali e di rigenerazione urbana, le politiche sociali, nonché con le politiche relative all'istruzione e al lavoro previste dalla vigente normativa (lettera e);

- il "Patto per la Regione Lombardia – interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia", sottoscritto dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 novembre 2016, che individua, fra gli interventi prioritari, azioni per le politiche abitative, per la cui attuazione è ritenuta necessaria un'azione coordinata di tutti i soggetti interessati, finalità del presente Accordo;
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64;

**RICHIAMATI** i provvedimenti statali che hanno finanziato misure e politiche in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e definito modalità per la disciplina degli accordi di programma tra amministrazioni statali, locali e altri soggetti pubblici per i quali si sono rese disponibili risorse, anche per effetto di revocche ed economie nell'ambito dei programmi a suo tempo finanziati nella Regione Lombardia, e in particolare:

1. con riferimento al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile:
  - decreto ministeriale 26 marzo 2008, prot. n. 2295 con cui è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" (di seguito P.R.U.A.C.S.), finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo, e ripartita la disponibilità finanziaria, attribuendo a Regione Lombardia € 40.665.340,09 e indicando € 12.199.602,03 quale apporto regionale (capitoli di riferimento 8.02.203.7584 - 8.02.203.3726 - 8.02.203.6758 - 8.02.203.11115 - 8.02.203.11116 - 8.02.203.11121);
  - l'Accordo di Programma, sottoscritto il 13 luglio 2010 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (di seguito MIT) e Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi inseriti nel P.R.U.A.C.S., che individua i programmi finanziati e ridefinisce l'apporto finanziario in € 40.651.929,24 a carico del MIT ed € 12.195.578,77 a carico di Regione;
  - il decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293, con cui è stata ripartita la quota di finanziamento aggiuntivo premiale prevista dal decreto ministeriale 26 marzo 2008, prot. n. 2295, attribuendo € 3.975.239,69 a Regione Lombardia;
  - l'Accordo di Programma, sottoscritto il 26 febbraio 2013 tra MIT e Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi inseriti nel P.R.U.A.C.S., con l'utilizzo del finanziamento premiale di cui al decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293, che individua i programmi finanziati e ridetermina in € 2.915.760,00 l'apporto finanziario a carico del MIT;
2. con riferimento al Piano nazionale di edilizia abitativa:
  - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, di approvazione del " Piano nazionale di edilizia abitativa" (di seguito P.N.E.A.) di cui all'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- il decreto ministeriale dell'8 marzo 2010, con cui sono state ripartite le risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, attribuendo € 54.820.949,77 a Regione Lombardia;
- l'Accordo di Programma, sottoscritto il 19 ottobre 2011 tra il MIT e la Regione Lombardia, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere B), C), D), E) del P.N.E.A., che definisce gli interventi finanziati ed individua in € 54.820.949,77 l'apporto finanziario a carico del Ministero;
- il decreto ministeriale del 19 dicembre 2011, con cui sono state ripartite ulteriori risorse destinate all'attuazione del P.N.E.A. di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, attribuendo € 16.861.556,81 a Regione Lombardia – (capitoli di riferimento 8.02.203.7549 - 8.02.203.10076 - 8.02.203.10577 - 8.02.203.11118);
- il decreto direttoriale 18 gennaio 2013, n. 728, con cui è stata approvata la rimodulazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011, che ha comportato la riduzione dell'importo da € 54.820.949,77 a € 50.260.950,00, con un minor utilizzo delle risorse statali già assegnate pari a € 4.559.999,77 ed ha disposto che tale somma restasse a disposizione di Regione Lombardia, per essere riprogrammata unitamente alle risorse ripartite con decreto ministeriale del 19 dicembre 2011 ai fini della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo;
- l'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere B), C), D), E) del P.N.E.A. sottoscritto il 24 settembre 2013 tra il MIT e la Regione Lombardia, che definisce gli interventi finanziati ed individua in € 21.523.467,56 l'apporto finanziario a carico del Ministero, di cui € 16.861.556,81 attribuiti con decreto ministeriale del 19 dicembre 2011, € 4.559.999,77 quali economie ri-attribuite con decreto direttoriale 18 gennaio 2013, n. 728 ed € 101.910,98 quali economie accertate a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011;
- il decreto direttoriale 16 giugno 2016, n. 6692 con cui è stata approvata la rimodulazione degli interventi oggetto dell'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 24 settembre 2013 ed è stato rideterminato in € 24.394.952,56 l'apporto finanziario a carico del MIT, di cui € 16.861.556,81 attribuiti con decreto ministeriale del 19 dicembre 2011, € 7.533.395,75 quali economie a valere sulle risorse assegnate con l'Accordo di Programma del 19 ottobre 2011;
- il decreto direttoriale 22 giugno 2017, n. 6865 con cui, in riferimento all'atto aggiuntivo all'Accordo di Programma del 24 settembre 2013, per la revoca del finanziamento statale di € 189.380,00 è stata operata una nuova rimodulazione del programma degli interventi con un complessivo importo di risorse statali attribuite di € 24.205.572,56 e, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 2 del citato decreto direttoriale, il finanziamento oggetto di revoca di € 189.380,00 resta nella disponibilità della Regione Lombardia per la eventuale riprogrammazione da concordare;

3. con riferimento al P.N.E.A. interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);

- visto l'art. 21 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 "Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica";
  - vista la delibera di Giunta regionale 23 ottobre 2007 n. X/5650 "Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Formazione dell'elenco degli interventi prioritari in Regione Lombardia (art. 21 d.l. 159/2007)";
  - vista la legge 06 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e, il conseguente d.p.c.m. del 16 luglio 2009 con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa";
  - considerata la trasmissione con nota prot. n. U1.2009.13140 del 10 settembre 2009 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'elenco dei 22 interventi prioritari in Regione Lombardia richiesti a seguito dell'approvazione del sopracitato d.p.c.m. del 16 luglio 2009;
  - visto il decreto ministeriale 18 novembre 2009, n. 892 con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse per un importo pari a € 42.223.714,07 e sono stati individuati gli interventi di cui all'allegato 2);
4. con riferimento al programma denominato "20.000 abitazioni in affitto",
- il decreto direttoriale n. 1768 del 29 dicembre 2003 con il quale, per le finalità previste dal d.m. n. 2523 del 27 dicembre 2001 di avvio del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni in affitto", è stata approvata a decorrere dall'anno 2002 la ripartizione tra le regioni dei limiti quindicennali d'impegno della legge 23 dicembre 2000, n.388 , art.145, comma 33;
  - il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 135059 del 13 dicembre 2005 che ha approvato e reso esecutivo il contratto stipulato in data 13 dicembre 2005 tra il predetto Ministero e la Cassa Depositi e Prestiti con il quale si procede alla rinegoziazione dei mutui contratti dalla Regione Lombardia con la stessa Cassa Depositi e Prestiti (posizione n. 4459723/00 e n. 4459723/01) con scadenza al 31 dicembre 2035 per l'attualizzazione della quota del limite d'impegno di cui all'art. 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n.388 assegnato alla Regione Lombardia;
  - il decreto direttoriale n. 2027/B3 del 28 giugno 2006 con il quale, a seguito della suddetta rinegoziazione e della nota della Cassa Depositi e Prestiti n. 2602 del 29 maggio 2006 di modifica dei piani di ammortamento e di riduzione della rata semestrale spettante alla Cassa Depositi e Prestiti, è stato autorizzato il pagamento a favore della stessa Cassa Depositi e Prestiti della somma complessiva di rateo mutuo di € 820.585,12 quale 3<sup>a</sup> rata semestrale dei suddetti mutui stipulati con la Regione Lombardia;
  - il decreto direttoriale n. 159 del 30 maggio 2017 con il quale è stato autorizzato il pagamento di € 820.585,12 a favore della Cassa Depositi e Prestiti quale 25<sup>a</sup> rata semestrale del mutuo contratto dalla Regione Lombardia con scadenza al 31 dicembre 2035;
5. con riferimento al Fondo Globale Regioni per l'edilizia sovvenzionata: l'Intesa sancita il 2 marzo 2000 nella Conferenza Stato-Regioni, integrata il 16 marzo 2000 e modificata il 18 ottobre 2007 concernente i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art. 63 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e attuata con

Accordo di Programma del 9 aprile 2001 sottoscritto tra ex Ministero LL.PP. e Regione Lombardia, con i quali si dispone, tra l'altro, che la gestione e l'erogazione delle risorse avvenga tramite il "Fondo Globale per l'Edilizia Sovvenzionata" costituito presso Cassa Depositi e Prestiti;

**RICHIAMATE** le risorse regionali residue a valere sul Fondo SACC, istituito presso Finlombarda Spa per un importo complessivo pari ad € 13.070.000,00, nonché le risorse pari a € 6.000.000,00 per lo sviluppo delle azioni del POR-FSE 2014-20, 9.4.2 e 9.1.3, relative alla realizzazione dei servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito e sostegno economiche alle famiglie con fragilità, da destinare alle aree urbane per il sostegno delle politiche sociali nei quartieri di edilizia residenziale pubblica;

**RICHIAMATA**, altresì la delibera di Giunta regionale 27 marzo 2017, n. X/6393, di promozione del presente Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale che prevede, nell'ambito del territorio regionale:

- interventi di recupero e rigenerazione integrata di quartieri di edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici (ex edilizia sovvenzionata a canone sociale) localizzati in comuni ad alta tensione abitativa con la finalità di rispondere in modo più appropriato alle mutate caratteristiche della domanda abitativa e di promuovere la qualità sociale e dello spazio urbano attraverso l'integrazione e la valorizzazione di funzioni e servizi in ambito sociale-culturale nonché con la ricomposizione dei tessuti urbani da perseguire mediante il mix sociale, tipologico e funzionale;
- interventi di recupero di unità abitative destinate ad edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici (ex edilizia sovvenzionata a canone sociale) localizzati nei comuni non inclusi nelle aree ad alta tensione abitativa che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e in particolare di alloggi attualmente non utilizzati per carenza manutentiva;
- interventi di recupero e di destinazione a servizi abitativi sociali (ex edilizia agevolata a canone agevolato) del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato;
- strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione in grado di sviluppare ulteriormente il Sistema Integrato dei Fondi istituito ai sensi della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 del P.N.E.A. di cui al DPCM 16 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che, in riferimento ai programmi finanziati dallo Stato, la Regione Lombardia ed il MIT hanno successivamente operato una puntuale ricognizione al fine di quantificare con precisione le risorse da riprogrammare che si sono rese disponibili per effetto di revoche, economie e mancate assegnazioni in rapporto alle risorse ancora da trasferire in esecuzione degli accordi di programma a suo tempo stipulati in premessa, da cui conseguono le seguenti risultanze:

- per il P.R.U.A.C.S., a fronte di un complessivo importo attribuito di € 43.567.689,24, in esecuzione dei due accordi di programma in premessa con successivi d.d. del 9 dicembre 2010 n.13867, e del 3 ottobre 2014 n. 47 (1° accordo) e del 26 giugno 2013 n. 7933 (premialità) è stata autorizzata rispettivamente l'erogazione a favore della Regione Lombardia sul c/c bancario 30268 intrattenuto dalla Regione presso la

tesoreria Provinciale dello Stato–Banca d'Italia–Sezione Milano di € 16.260.771,70, € 12.195.578,77 ed € 1.166.304,00 pari a complessivi, € 29.622.654,47, da cui consegue un importo ancora da erogare a favore della Regione Lombardia di complessivi € 13.945.034,78, di cui € 12.195.578,77 (1° accordo) ed € 1.749.456,00 (accordo premialità).

Relativamente ai programmi del 1° accordo, la Regione Lombardia, da ultimo con decreto n. 8572 del 11 giugno 2018, identificativo atto n. 152 emesso dal Dirigente della struttura "incremento e riqualificazione dell'offerta abitativa" della Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità, ha rideterminato la definitiva consistenza del finanziamento statale concesso ai comuni per i programmi ritenuti comunque conclusi (Milano, Cremona, Montichiari, Mantova, Brescia, Cardano al Campo, Rudiano, Carnate, Pozzolengo Quinzano d'Oglio e Broni) quantificata in € 13.288.008,14.

Relativamente ai programmi dell'accordo premialità, la Regione Lombardia, da ultimo con decreto n. 8571 del 11 giugno 2018, identificativo atto n. 153 emesso dal Dirigente della struttura "Incremento e riqualificazione dell'offerta abitativa" della Direzione generale politiche sociali, abitative e disabilità, ha rideterminato la definitiva consistenza del finanziamento statale concesso ai comuni per i programmi ritenuti comunque conclusi (Zerbolò e Broni) quantificata in € 914.995,66.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i successivi decreti direttoriali di rimodulazione dell'Accordo di Programma del 13 luglio 2010 e dell'Accordo premialità del 26 febbraio 2013, sottoscritti rispettivamente il 17 dicembre 2018 prot. n. 407, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 28 dicembre 2018 al n. 1-3127, e in data 17 dicembre 2018 prot. n. 408, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 14 gennaio 2019 al n. 1-110, ha proceduto alla quantificazione definitiva dell'importo complessivo da riprogrammare con il presente Accordo di Programma pari a complessivi € 15.677.098,69 (€ 13.676.334,35 + € 2.000.764,34) di cui € 1.732.063,91 già nella disponibilità della Regione Lombardia ed € 13.945.034,78 (€ 12.195.578,78 + € 1.749.456,00) ancora da trasferire alla stessa Regione;

- per il P.N.E.A., a fronte di un complessivo importo attribuito di € 50.260.950,00 ( 1° Accordo– l'importo è stato ridotto a € 50.159.039,02 per economie accertate di € 101.910,98 che si sono rese disponibili per l'Atto aggiuntivo) ed € 21.523.467,56 (Atto aggiuntivo), in esecuzione dei rispettivi atti in premessa con successivi d.d. del 9 dicembre 2011 n.12083, del 24 ottobre 2014 n. 67 e del 4 marzo 2015, n. 55 è stata autorizzata l'erogazione a favore della Regione Lombardia sul c/c bancario 30268 intrattenuto dalla Regione presso la tesoreria Provinciale dello Stato–Banca d'Italia–Sezione Milano di € 21.928.379,91, € 13.254.285,13 ed € 14.976.373,98 pari a complessivi € 50.159.039,02 (risorse assegnate con il 1° Accordo decurtate di € 101.910,98, completamente erogate) e con D.D. del 02.12.2014 n. 140 e del 05.11.2014 n. 83 è stata autorizzata l'erogazione a favore della Regione Lombardia sul c/c sopracitato di € 1.864.764,69 ed € 6.744.622,33 pari a complessivi € 8.609.387,02 (Atto Aggiuntivo), da cui consegue, per il predetto Atto aggiuntivo, un importo ancora da erogare di complessivi € 12.914.080,54.

La Regione Lombardia con mail del 25 luglio 2017 ha quantificato le risorse da riprogrammare in complessivi € 6.364.707,49, di cui:

- a) con riferimento al P.N.E.A. 1(AdP del 19 ottobre 2011) un importo da riprogrammare di € 6.008.979,19, a cui si aggiungono ulteriori € 166.348,30 per economie a seguito della chiusura di altri 2 interventi (Est Ticino e Mantova Virgilio) per complessivi € 6.175.327,49;

b) con riferimento al P.N.E.A. 2 (Atto aggiuntivo del 24 settembre 2013) un importo da riprogrammare di € 189.380,00.

Per quanto sopra il complessivo importo di € 6.175.327,49 relativo al P.N.E.A. 1 è nella disponibilità della Regione, in quanto riferito a revoche ed economie di programmi per i quali i relativi importi assegnati sono stati già trasferiti dal Ministero alla Regione in esecuzione dell'AdP del 19 ottobre 2011.

L'importo di € 189.380,00, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art.2 del decreto direttoriale del 22 giugno 2017, n. 6865 in premessa, è anch'esso nella disponibilità della Regione Lombardia;

- per il Programma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del P.N.E.A. di cui al d.p.c.m. 16 luglio 2009, a chiusura degli interventi è risultata un'economia di € 178.174,00, oltre ad un'economia di € 510.732,86, maturata a valere sul reimpiego delle autorizzazioni Ministeriali prot. n. 14201/14202/14203/14204 del 4 dicembre 2013 concesse a favore degli interventi di Aler Milano, Aler Mantova, Aler Pavia e Comune di Pavia, e quindi per complessive € 688.906,86, già nelle disponibilità della Regione Lombardia;
- per il Programma 20.000 abitazioni in affitto, la Regione Lombardia con nota n. U1.2017.0005317 del 12 luglio 2017 ha reso noto che in aggiunta all'economia di € 253.680,00, già comunicata con nota regionale prot. n. U1.2016.0000109 dell'8 gennaio 2016, si è resa disponibile l'ulteriore quota di € 675.618,79, per effetto della revoca di cui al decreto regionale n. 5971 del 23 maggio 2017, per un totale di € 929.298,79 e, contestualmente, ha chiesto formalmente che detto importo possa rimanere nella disponibilità della Regione Lombardia per incrementare il fondo già individuato, derivante dalle economie del P.N.E.A e dei P.R.U.A.C.S. di cui al presente accordo. Dette risorse sono già nella disponibilità della Regione Lombardia per effetto del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con scadenza 31 dicembre 2035 sopra richiamato, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta procedendo al pagamento dei ratei semestrali trasmessi da detta Cassa;
- che gli alloggi realizzati con le risorse statali relativi alla linea di intervento di cui all'allegato 2 sono destinati, in conformità alle leggi di finanziamento, a servizi abitativi pubblici a canone sociale, per nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo in possesso dei requisiti per l'accesso al sistema dell'edilizia residenziale pubblica.

#### **CONSIDERATO inoltre che:**

- la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma, nella seduta del 19 febbraio 2019, ha condiviso l'ipotesi dell'Accordo di Programma per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale ed i relativi allegati;
- il Comitato per l'Accordo di Programma, con uno scambio di note (Lettera Regione Prot. U1.2019.0002260 del 28 febbraio 2019 e MIT REGISTRO UFFICIALE.U.0010905.13 marzo 2019) ha approvato l'ipotesi dell'Accordo di Programma ed i relativi allegati, che indica, tra i soggetti sottoscrittori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia;
- l'ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati sono stati approvati dalla Giunta della Regione Lombardia con la delibera 01 aprile 2019 n. XI/1458;

- l'Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Regione, in quanto soggetto promotore dell'iniziativa, ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione: da tale data decorre l'esecutività dell'Accordo;
- per gli interventi da finanziare con le risorse statali previsti dal presente Accordo, a seguito della trasmissione da parte della Regione Lombardia del provvedimento con il quale sono approvate le risultanze della selezione e gli elenchi dei soggetti finanziabili e dei soggetti ammissibili ma non immediatamente finanziabili con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie da assegnare, con decreto ministeriale, da sottoporre alla registrazione da parte degli organi di controllo, si procederà all'ammissione al finanziamento statale;
- il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è esecutivo dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Premesse, finalità ed oggetto dell'Accordo di Programma**

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma per la realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (di seguito anche "Accordo di Programma", "Accordo").
- 1.2 Le finalità generali del presente Accordo di Programma sono il recupero, la riqualificazione e l'incremento dello stock di patrimonio abitativo pubblico e sociale destinato a soddisfare il fabbisogno abitativo primario di nuclei familiari in stato di disagio economico, familiare ed abitativo, ovvero, di nuclei familiari aventi una capacità economica che non consente loro né di sostenere un canone di locazione o un mutuo sul mercato abitativo privato né di accedere ad un servizio abitativo pubblico.
- 1.3 Oggetto dell'Accordo di Programma è la promozione e l'attuazione di tre programmi regionali d'intervento, da realizzare anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari immobiliari innovativi in partenariato pubblico/privato, aventi ad oggetto, rispettivamente:
  - 1.3.1 il recupero e la rigenerazione integrata di quartieri di edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici, localizzati in comuni classificati a fabbisogno abitativo acuto ai sensi della programmazione regionale (Allegato 1 al presente Accordo);
  - 1.3.2 la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale (Allegato 2 al presente Accordo);
  - 1.3.3 la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato (Allegato 3 al presente Accordo).

- 1.4 L'Accordo di Programma e i suoi allegati definiscono per ciascun programma regionale d'intervento: le finalità, le condizioni, le modalità, i tempi di attuazione, il monitoraggio e i controlli, le procedure per la riprogrammazione delle risorse ovvero degli interventi in esso previsti.
- 1.5 Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
- 1.5.1 **Allegato 1** "Linee guida Programma per il recupero e la rigenerazione integrata di quartieri di edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici, localizzati in comuni classificati a fabbisogno abitativo acuto ai sensi della programmazione regionale";
- 1.5.2 **Allegato 2** "Linee guida Programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale";
- 1.5.3 **Allegato 3** "Linee guida Programma per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato";
- 1.5.4 **Allegato 4** "Cronoprogramma".

## Art. 2

### Ambito territoriale interessato dall'Accordo di Programma

- 2.1. L'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di Programma è il territorio della Lombardia.

## Art. 3

### Quadro economico-finanziario dall'Accordo di Programma

- 3.1. L'Accordo di Programma è finanziato a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie, per un importo complessivo pari a € 101.330.011,83 come indicato di seguito nella Tabella n. 1.

**Tabella 1:** Fonti finanziarie dell'Accordo

Fonte	Importo	Descrizione
<u>Nazionale:</u> Edilizia sovvenzionata, Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	€ 58.600.000,00	Interventi di nuova costruzione, recupero e riqualificazione edifici di edilizia residenziale pubblica ( <u>edilizia sovvenzionata</u> )
<u>Nazionale:</u> Programmi di Recupero Urbano per Alloggi a Canone Sostenibile (P.R.U.A.C.S.) ex d.m. 26 marzo 2008 – legge 21/2001	€ 15.677.098,69	Interventi di nuova costruzione, recupero e riqualificazione edifici di edilizia residenziale pubblica ( <u>edilizia sovvenzionata</u> ) e sociale ( <u>edilizia agevolata a canone agevolato</u> )
<u>Nazionale:</u> Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (P.N.E.A.) Legge 133/2008 – D.M. 8 marzo 2010	€ 6.364.707,49	Interventi di nuova costruzione, recupero e riqualificazione edifici di edilizia residenziale pubblica ( <u>edilizia sovvenzionata</u> ) e sociale ( <u>edilizia agevolata a canone agevolato</u> )

<u>Nazionale:</u> Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (P.N.E.A.) Art. 1, comma 1, lettera f) del DPCM 16 luglio 2009	€ 688.906,86	Interventi di nuova costruzione, recupero e ristrutturazione di edilizia residenziale pubblica, nonché mediante locazione (edilizia sovvenzionata)
<u>Nazionale:</u> Programma "20.000 abitazioni in affitto" Legge 388/2000	€ 929.298,79	Interventi di nuova costruzione, recupero e riqualificazione edifici di edilizia residenziale pubblica ( <u>edilizia sovvenzionata</u> ) e sociale ( <u>edilizia agevolata a canone agevolato</u> ).
<u>Regionale:</u> Fondo regionale servizi a canone concordato presso Finlombarda	€ 13.070.000,00	Interventi di nuova costruzione, recupero e riqualificazione edifici di edilizia residenziale sociale ( <u>edilizia convenzionata</u> )
<u>Regionale:</u> POR-FSE	€ 6.000.000,00	Interventi finalizzati all'inclusione socio abitativa di soggetti svantaggiati ( <u>risorse correnti</u> )
	<b>€ 101.330.011,83</b>	

3.2. I programmi regionali d'intervento previsti nel presente Accordo, da realizzare anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari immobiliari innovativi in partenariato pubblico/privato, hanno un costo complessivo pari a € 101.330.011,83, di cui:

- € 48.259.911,96 per il programma per il recupero e la rigenerazione integrata di quartieri di edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici, localizzati in comuni classificati a fabbisogno abitativo acuto ai sensi della programmazione regionale;
- € 30.000.099,87 per il programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale;
- € 23.070.000,00, per il programma per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato.

3.3 I programmi regionali d'intervento del presente Accordo di Programma sono finanziati a valere sulle fonti finanziarie e secondo i valori economici indicati nella Tabella n. 2:

**Tabella 2:** Fonti finanziarie dei programmi regionali

Programma	Importo	%	Fonte		Ambito territoriale
Programma per il recupero e la rigenerazione integrata di quartieri di edilizia residenziale pubblica, ora servizi abitativi pubblici, localizzati in comuni classificati a fabbisogno abitativo acuto ai sensi della programmazione regionale ( <b>Allegato1</b> )	€ 42.259.911,96	<b>47,6%</b>		Edilizia sovvenzionata Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	Territori <u>inclusi</u> nelle Aree ad Alta Tensione Abitativa
	€ 6.000.000,00			POR-FSE	
Totale	<b>€ 48.259.911,96</b>				

Programma per la riqualificazione ed il recupero di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e non utilizzate per carenze manutentive (c.d. sfitti), localizzate nei comuni lombardi, ad esclusione di quelli classificati a fabbisogno acuto ai sensi della programmazione regionale (Allegato 2)	15.677.098,69	<b>29,6%</b>		Programmi di Recupero Urbano per Alloggi a Canone Sostenibile (P.R.U.A.C.S.)	Territori <u>non inclusi</u> nelle Aree ad Alta Tensione Abitativa
	€ 42.393,90		P.R.U.A.C.S. - reintegrazione maggiore quota statale erogata con DDS 02/02/2018 n. 1310	Edilizia sovvenzionata, Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	
	€ 4.102.900,31		Cofinanziamento regionale P.R.U.A.C.S. (ex art. 4 c. 1 DM 26.03.2008) - ADP 13/07/2010	Edilizia sovvenzionata, Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	
	€ 2.194.793,82		Cofinanziamento comunale, P.R.U.A.C.S. (ex art. 4 c. 3 DM 26.03.2008), assunto da Regione Lombardia - ADP 13/07/2010 e 26/02/2013	Edilizia sovvenzionata, Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	
	€ 6.364.707,49			Programma P.N.E.A.	
	€ 688.906,86			Programma P.N.E.A.	
	€ 929.298,79			Programma "20.000 abitazioni in affitto"	
<b>Totale</b>	<b>€ 30.000.099,87</b>				
Programma per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato (Allegato 3)	€ 13.070.000,00	<b>22,8%</b>		Fondo regionale servizi a canone concordato presso Finlombarda	Territori <u>inclusi</u> nelle Aree ad Alta Tensione Abitativa
	€ 10.000.000,00			Edilizia sovvenzionata, Fondo Globale regioni, presso Cassa Depositi e Prestiti (c/c 20128)	
<b>Totale</b>	<b>€ 23.070.000,00</b>				
<b>Totale generale</b>	<b>€ 101.330.011,83</b>				

3.4 Gli interventi potranno essere rimodulati ed integrati, da parte del Collegio di Vigilanza sulla base delle risultanze del singolo programma, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge regionale 2/2003.

**Art. 4**  
**Modalità di trasferimento delle risorse statali**

- 4.1 Le risorse statali di cui ai P.R.U.A.C.S., al P.N.E.A. e al programma "20.000 abitazioni in affitto" sono già nella disponibilità della Regione Lombardia, come riportato nelle premesse, con la sola eccezione delle risorse P.R.U.A.C.S. per un importo di € 13.945.034,78 per il tramite della Tesoreria provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione del presente Accordo di Programma.
- 4.2 Il trasferimento delle risorse sul conto corrente vincolato a specifica destinazione acceso dalla Regione Lombardia presso la tesoreria provinciale avverrà con le modalità stabilite nell'allegato 2.

**Art. 5**  
**Responsabile regionale dell'attuazione del programma regionale degli interventi**

- 5.1 Per l'attuazione dei singoli Programmi regionali degli interventi, Regione Lombardia nomina un Responsabile regionale dell'attuazione del Programma;
- 5.2 Il Responsabile regionale dell'attuazione del Programma ha il compito di:
- a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico;
  - b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti beneficiari attuatori;
  - c) vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni ivi compreso il rispetto delle previsioni di spesa
  - d) proporre al Collegio di Vigilanza, che può avvalersi della Segreteria Tecnica, la concessione, su motivata richiesta, di proroghe al termine di attuazione di ciascun programma indicato negli Allegati di cui all'art. 1.5;
  - e) proporre, al Collegio di Vigilanza, che può avvalersi della Segreteria Tecnica, limitatamente ai programmi di recupero oggetto di finanziamento e/o cofinanziamento statale:
    - motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi di riqualificazione conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive e relative proroghe temporali;
    - eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione dell'Accordo di Programma, in caso di mancato inizio dei lavori nei termini stabiliti;
    - utilizzo delle economie risultanti a conclusione dei programmi costruttivi di riqualificazione ;
    - iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;
  - f) predisporre, fino alla conclusione del programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno) sullo stato di avanzamento dei programmi regionali degli interventi e della relativa spesa, con specifico riguardo alle risorse statali da trasferire e di quelle nella disponibilità della stessa Regione, da inoltrare entro il mese successivo alla

scadenza del semestre al Collegio di Vigilanza, che può avvalersi della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma;

- g) trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per la condizione abitativa, le necessarie comunicazioni per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste, secondo quanto dettagliato dall'Allegato 2 nonché, per conoscenza, copia del rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale di cui al precedente punto f), nell'ambito del quale dovranno, tra l'altro, essere recepite ed evidenziate le rimodulazioni e gli aggiornamenti approvati dal Collegio di Vigilanza ai sensi del successivo art. 9.2;

#### **Art. 6**

##### **Cronoprogramma, avvio, attuazione dei programmi regionali degli interventi**

- 6.1 Il presente Accordo di Programma trova attuazione secondo le tempistiche di cui al Cronoprogramma Allegato 4, parte integrante dell'Accordo stesso;
- 6.2 Le finalità, le condizioni, le modalità di selezione, i tempi di attuazione, il trasferimento delle risorse, il monitoraggio e i controlli, e le specifiche relativi a ciascun programma regionale degli interventi di cui all'art. 1.3 del presente Accordo, sono riportati negli allegati Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 parti integranti del presente Accordo di Programma;
- 6.3 I Programmi regionali degli interventi, dovranno essere avviati entro 6 mesi dall'esecutività del presente Accordo di Programma, secondo le specifiche in essi definite;

#### **Art. 7**

##### **Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza**

- 7.1 Ai sensi dell'art. 34, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia o delegato, che lo presiede e dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia o suo delegato in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 7.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
- a. vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi e del costante mantenimento dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale;
  - b. individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
  - c. dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;

- d. deliberare in merito alle proposte avanzate dal Responsabile regionale dell'attuazione del programma con riferimento ai punti e) ed f) del precedente art. 5.2;
  - e. assumere le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; tenuto presente che il Collegio di Vigilanza è costituito da due rappresentanti le determinazioni devono essere assunte all'unanimità.
  - f. esercitare le funzioni di cui all'art. 6, commi 9, 9 bis e 9 ter della L.R. 14 marzo 2003, n. 2.
- 7.3 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai funzionari dei soggetti sottoscrittori, di cui all'art. 6, comma 6, lett. d), della l.r. n. 2/2003. Per il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti da funzionari del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia.
- 7.4 Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
- 7.5 Copia delle determinate emanate dal Collegio di Vigilanza sono trasmesse al Responsabile regionale di cui al precedente art. 5 e, per conoscenza, alla Direzione generale per la condizione abitativa del Ministero.

#### **Art. 8 Impegni delle parti**

- 8.1 In attuazione delle finalità di cui al presente Accordo di Programma i soggetti sottoscrittori si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:
- a. a porre in essere tutti i comportamenti necessari all'attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;
  - b. ad attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all'attuazione del presente Accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c. ad attivare tutte le azioni necessarie a garantire una più efficiente gestione degli interventi.
- 8.2 Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegnano ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all'attuazione del presente Accordo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dagli allegati parte integrante dello stesso.

#### **Art. 9 Monitoraggio e aggiornamento del Programma degli interventi**

- 9.1 Il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, anche avvalendosi della Segreteria Tecnica, verifica lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività e interventi dell'Accordo.
- 9.2 Il Collegio di Vigilanza, avvalendosi della Segreteria Tecnica, autorizza e/o valida le rimodulazioni ed approva gli aggiornamenti dei Programmi di intervento, di cui agli allegati, eventualmente necessari in fase di esecuzione.

#### **Art. 10**

##### **Disciplina delle controversie**

- 10.1 Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale attraverso il coinvolgimento del Collegio di Vigilanza, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2, del d.lgs. 104/10.

#### **Art. 11**

##### **Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011**

- 11.1 Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni finali, sottoscrizione, effetti e durata**

- 12.1 Il presente Accordo di Programma comprensivo degli Allegati parte integrante dello stesso è vincolante per le Parti sottoscrittrici fino alla completa attuazione dei programmi previsti.
- 12.2 A seguito della sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali delle Parti sottoscrittrici il presente Accordo di Programma comprensivo degli Allegati parte integrante dello stesso sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- 12.3 Per quanto non previsto nel presente Accordo, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

*Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.*

*Il presente Accordo, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà sottoscritto da Regione Lombardia quale ultimo sottoscrittore alla ricezione del*

---

documento già sottoscritto digitalmente dall'altro soggetto, cui sarà successivamente trasmesso.

Firmato digitalmente da

**Danilo  
Toninelli**

O = Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT